



DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero **295** del **04/11/2024**

OGGETTO:

SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE. DETERMINAZIONE TARFFE PER L'ANNO 2025.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **quattro** del mese di **novembre** alle ore **14:00** nella Sala comunale, in seguito a convocazione disposta nelle forme di legge, si è riunita la **GIUNTA MUNICIPALE**.

Sono intervenuti i Signori:

MUCCHI RUGGERO
DALPIAZ ALDO
ENDRIZZI FRANCESCA
FONDRIEST DIEGO
MALFATTI SIMONA
MENAPACE STELLA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente	Assente
X	-
X	-
X	-
X	-
X	-
X	-

Assiste la Segretaria Generale dott.ssa Erica Roncato

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza l'Arch. Ruggero Mucchi nella sua qualità di Sindaco, il quale, dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta a deliberare in merito all'argomento in oggetto.

OGGETTO:

SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE. DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2025.

RELAZIONE:

La Giunta Provinciale con propria delibera n. 2437 di data 9 novembre 2007 ha approvato il testo unico delle disposizioni riguardanti il modello tariffario relativo al servizio pubblico di acquedotto, testo unico che ha sostituito la precedente normativa approvata a suo tempo dalla giunta Provinciale stessa.

Le novità principali introdotte rispetto alla normativa precedente possono essere così riassunte:

- *puntuale misurazione dei consumi tramite “misuratore dei consumi”, la cui assenza è eccezionalmente ammessa solo nei casi in cui sia accertata l’oggettiva inopportunità all’installazione con la contestuale individuazione degli utenti;*
- *redazione di un piano dei costi e dei ricavi;*
- *obbligo della integrale copertura dei costi;*
- *individuazione dei costi comunque presenti indipendentemente dalla quantità di acqua corrisposta agli utenti e denominati “costi fissi”;*
- *separazione dai costi direttamente connessi con tali quantità e denominati “costi variabili”;*
- *individuazione di una quota fissa di tariffa da applicarsi alle utenze e corrispondente ad un importo fisso annuo;*
- *individuazione di una quota variabile di tariffa da applicarsi alle utenze e corrispondente ad un importo per metro cubo di acqua consumata con un valore dell’acqua consumata che cresce all’aumentare dei consumi secondo scaglioni di consumo fissati dal Comune;*
- *individuazione di tariffe speciali per le fontane pubbliche e le bocche antincendio;*
- *eventuale introduzione di una nuova tipologia d’uso denominata “abbeveramento bestiame” soggetta ad un regime tariffario agevolato;*

Il nuovo modello tariffario, basato sulla normativa in vigore ed in particolare la delibera della Giunta Provinciale 28 novembre 2005 n. 2516, ha trovato applicazione con decorrenza dal 1° gennaio 2007 e le relative disposizioni sono state recepite dall’amministrazione comunale con deliberazione del Consiglio Comunale n.74 di data 19 dicembre 2006 relativamente alla determinazione delle tariffe per l’anno 2007.

Successivamente, l’art. 21, comma 19, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha attribuito all’Autorità per l’energia elettrica ed il gas (A.E.E.G.) le funzioni inerenti la regolazione ed il controllo dei servizi idrici tra le quali anche quelle in materia tariffaria, che da subito si è attivata e con propria delibera del 1 marzo 2012, n. 74/2012/R ha dato avvio al procedimento per l’adozione dei provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici. La Provincia Autonoma di Trento, in relazioni alle proprie specifiche prerogative statutarie che afferiscono la materia dei servizi idrici, ha modificato l’art. 35 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3, attribuendo alla Giunta provinciale d’intesa con il Consiglio delle Autonomie il compito di definire i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all’acquedotto e alla fognatura, facendo salva la potestà tariffaria dei comuni in materia di servizio pubblico di acquedotto fino alla data di entrata in vigore della norma provinciale (art. 1, comma 2, della L.P. 30 luglio 2012, n. 17). La Corte Costituzionale, con sentenza n. 233/2013, ha ritenuto legittime le norme provinciali che regolano la tariffa idrica impugnate dal Governo in quanto ritenute invasive delle competenze statali.

Considerato che, alla luce di quanto sopra premesso, per l’anno 2025 il modello tariffario di riferimento del servizio acquedotto resta quello attuale, disciplinato dalla delibera della Giunta Provinciale n.2437/2007.

È stato ora redatto dal Servizio Finanziario il piano dei costi e dei ricavi nel quale sono riportati i costi e i ricavi previsti per l'esercizio 2025 nonché i costi e i ricavi di preconsuntivo riferiti all'esercizio 2024 (previsioni assestate) e i costi e ricavi a consuntivo dell'esercizio 2023.

I costi preventivati per l'anno 2025 (al netto dell'IVA) ammontano ad euro 322.835,73. Si ritiene di continuare ad avvalersi della possibilità di stabilire la gratuità della tariffa per quanto attiene le fontane pubbliche, come pure di non modificare l'attuale impianto della struttura tariffaria.

I consumi che si prevedono di fatturare assicurano un ammontare di ricavi che a livello di previsione risulta idoneo alla copertura dei costi del servizio.

Udita la relazione,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il regolamento comunale per la fornitura di acqua potabile, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data 17 marzo 2005;

Dato atto che la Provincia autonoma di Trento, per salvaguardare la progressività della tariffa, ha stabilito che i “costi fissi” ammessi per il calcolo della quota fissa non possono superare il 45% dei costi totali, in quanto l’eventuale prevalenza dei “costi fissi” avrebbe reso la tariffa sostanzialmente insensibile al crescere dei consumi di acqua;

Visto che per la copertura dei “costi variabili” del servizio di acquedotto, il Testo unico delle disposizioni riguardanti il modello tariffario relativo al servizio acquedotto prevede:

- la definizione di una tariffa base unificata suddividendo i costi variabili per i metri cubi di acqua che si prevede di erogare;
- l’individuazione di scaglioni di consumo e di categorie di utilizzo;
- la definizione delle tariffe di ciascuna categoria e di ciascuno scaglione di consumo, bilanciando l’agevolazione per il primo scaglione delle utenze civili con le tariffe maggiorate per le altre utenze e per gli altri scaglioni. Si ricorda, infatti, che è possibile stabilire una tariffa inferiore alla tariffa base unificata soltanto per il primo scaglione di consumo delle utenze civili;

Richiamata la delibera consiliare 19 dicembre 2006 n. 74 con la quale veniva approvato il modello tariffario attualmente in vigore e le tariffe per il consumo di acqua potabile a far data dal 1° gennaio 2007;

Viste le circolari della Provincia Autonoma di Trento:

- circolare del Servizio Finanza Locale n. 1 del 18.01.1999 avente ad oggetto: Servizio pubblico di acquedotto – strutturazione della tariffa;
- circolare del Servizio Finanza Locale n. 18 del 02.12.1999 che forniva indicazioni sulle tariffe idriche per l'esercizio 2000;
- circolare del Servizio Autonomie Locali n. 7 del 13 aprile 2006 relativa alle modifiche apportate al sistema tariffario da parte della Giunta Provinciale con propria deliberazione 2516 del 28.11.2005;

Ritenuto che, in base a quanto stabilito dalla Giunta Provinciale con delibera n. 3413 del 22 dicembre 2000 e con delibera n. 2437 del 9 novembre 2007, possa essere fissata una tariffa gratuita in relazione ai consumi delle fontane pubbliche esistenti nel territorio comunale di Cles;

Precisato che nel caso di contatori unici a servizio di più utenze la quota fissa verrà addebitata ad ogni singola utenza (concessione);

Rilevato che l'introduzione di una quota fissa da addebitare ad ogni utenza servita attenua l'onere attribuibile ai consumi e conseguentemente la progressività della tariffa, ragione per la quale vengono confermati gli attuali scaglioni per la ripartizione del consumo dell'acqua;

Esaminato il conto economico triennale 2023 – 2025 del servizio acquedotto dal quale si rileva una sostanziale correttezza di previsione dei valori e della produzione dei volumi d'acqua che si stima verranno erogati agli utenti nel 2025;

Considerato che la proposta tariffaria predisposta in linea con la normativa provinciale, prevede il mantenimento del grado di copertura integrale dei costi, mentre l'incidenza effettiva dei costi fissi della gestione acquedotto 2025 resta entro il tetto massimo della Provincia autonoma di Trento fissato pari al 45%;

Rilevato che il Regolamento comunale del servizio idrico, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 17.03.2005, dispone all'art. 29 che in sede di determinazione delle tariffe venga anche stabilito un costo fisso per l'invio di eventuali solleciti di pagamento;

Richiamato l'art. 117 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 che dispone in merito alle tariffe dei servizi;

Dato atto che il Comune di Cles si è dotato con deliberazione giuntale di data 31 gennaio 2023, nr. 18 del Codice di Comportamento dei Dipendenti reperibile sul sito istituzionale al seguente link: <https://www.comune.cles.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Atti-general/Codicedisciplinare-e-codice-di-condotta/Norme-disciplinari/Codice-di-comportamento-dei-dipendenti-Comunali>

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale di data 21 dicembre 2023, n. 41 è stato approvato il bilancio di previsione 2024-2026, provvedimento immediatamente esecutivo.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale di data 27 dicembre 2023, n. 326 avente ad oggetto "Approvazione del piano esecutivo di gestione (P.E.G.) esercizi 2024-2026" con la quale vengono affidate le risorse finanziarie ai Responsabili dei Servizi.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 94 del 15 aprile 2024 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026.

Riscontrato l'obbligo per il Comune di deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, ai sensi dell'art. 9 bis della L.P. n. 36/1993, entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale 03 maggio 2018, nr. 2;

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e contabile del presente provvedimento, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 185 della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- Di approvare**, per quanto espresso in premessa e nel rispetto della normativa provinciale e delle relative modalità di calcolo, le seguenti tariffe del servizio pubblico di acquedotto per l'anno 2025, che, determinate secondo i prospetti allegati, consentono una copertura dei costi prossimo al 100%:

QUOTA FISSA	€ 20,69 (per ogni concessione, sia per uso domestico che per uso diverso)
Tariffa Base Unificata	€ 0,3480/mc

TARIFFE USO DOMESTICO:

Tariffa agevolata: da mc. 0 a mc. 108 annui	Tariffa base unificata: da mc. 109 a mc.180 annui	Tariffa maggiorata 1: da mc. 181 a mc.252 annui	Tariffa maggiorata 2: da mc. 253 a mc. 99999 annui
€/mc 0,1740	€/mc 0,3480	€/mc 0,4492	€/mc 0,5585

TARIFFE USI DIVERSI:

Tariffa base unificata: da mc. 0 a mc. 180 annui	Tariffa maggiorata 1: da mc. 181 a mc. 2.040 annui	Tariffa maggiorata 2: da mc. 2.041 a mc. 99999 annui
€/mc 0,3480	€/mc 0,5390	€/mc 0,5697

TARIFFA USO FONTANE PUBBLICHE:

Per qualsiasi consumo	Tariffa gratuita
-----------------------	------------------

TARIFFA BOCCHE ANTINCENDIO:

Utenza pubblica	Canone annuo per ogni bocca antincendio	Pari a 2 volte la quota fissa
Utenza privata	Canone annuo per ogni bocca antincendio	Pari a 2 volte la quota fissa

- Di stabilire** che l'invio di eventuali solleciti di pagamento comporta l'addebito di un costo fisso pari ad Euro 8,00.
- Di fissare** la loro decorrenza dal 1° gennaio 2025.
- Di dare atto** che in base all'art. 24 del vigente Regolamento del servizio idrico è stabilita l'entità del contributo di allacciamento per usi domestici all'acquedotto comunale, a copertura dei costi del Comune, nella misura di euro 350,00 + oneri fiscali fino all' impiego di ml. 4 di tubazioni, fatta eccezione per l'intero scavo, rinterro con ripristino della pavimentazione come esistete, la cui spesa dovrà essere invece sostenuta dal privato richiedente. Per distanze superiori a ml. 4 o per interventi con posa di tubatura superiore a pollici uno e mezzo, il contributo sarà calcolato in base ai costi effettivamente sostenuti dal Comune.
- Di stabilire** in euro 22,00 il costo orario del personale idraulico per interventi diversi rispetto al precedente punto 4., che in base al regolamento comunale del servizio idrico, sono posti a carico dell'utente, oltre al rimborso dei materiali e/o di lavorazioni extra, più oneri fiscali.

6. **Di stabilire** in euro 40,00 (IVA compresa) l'intervento di limitazione dell'erogazione dell'acqua previsto dal vigente regolamento in presenza del protrarsi di morosità, somma che dovrà essere versata dall'utente unitamente al debito residuo per consentire il ripristino della regolare fornitura.
7. **Di dare atto** che le tariffe determinate con il presente provvedimento sono da assoggettare ad IVA nella misura vigente.
8. **Di dare atto** che la presente delibera sarà inviata al Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento entro i termini previsti per l'inoltro della documentazione necessaria ai fini dello svolgimento dell'attività di indirizzo e controllo in materia di finanza locale;
9. **Di dichiarare** la presente deliberazione, mediante votazione unanime espressa per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'art. 183 della L.R. 03.05.2018 n. 2;
10. **Ai sensi** dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige;
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

N. 295 Registro Delibere

IL SINDACO
Arch. Ruggero Mucchi

LA SEGRETARIA GENERALE
dott.ssa Erica Roncato

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.